

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **85/1972** (ECLI:IT:COST:1972:85)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Camera di Consiglio del **23/03/1972**; Decisione del **27/04/1972**

Deposito del **04/05/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6118**

Atti decisi:

N. 85

SENTENZA 27 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 4 maggio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 122 del 10 maggio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI Giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 2

aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Mannini Emilio e Cenerini Agostino, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;

2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guarnati Maria e Golini Anna Maria, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento civile vertente tra Emilio Mannini e Agostino Cenerini, la Corte d'appello di Roma, dopo avere accertato che l'appellante aveva prestato, quale lavoratore domestico, la sua opera continuativa presso l'appellato per più di quattro ore giornaliere, con ordinanza del 21 gennaio 1970 ha ritenuto applicabile alla specie la legge 2 aprile 1958, n. 339 (che detta norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico), ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, dell'art. 17, comma primo, di detta legge nella parte in cui la norma esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso di licenziamento in tronco. Sarebbe violato l'art. 36, perché l'indennità di anzianità riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto; e perché il diritto all'indennità discende dai principi consacrati dalla citata disposizione della Costituzione e deve uniformarsi ad essi. Ed inoltre, la norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 perché con la relativa disciplina, messa a raffronto con quella risultante, per una particolare categoria di lavoratori, dagli artt. 9 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori domestici.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della citata legge n. 339 del 1958, in parte qua, è sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, anche dal tribunale di Milano, con ordinanza dell'11 febbraio 1970, nel procedimento civile vertente tra Maria Guarnati e Anna Maria Golini.

Circa la rilevanza, il tribunale ha osservato che secondo l'attrice il licenziamento sarebbe avvenuto in tronco e non le sarebbe stata corrisposta l'indennità di anzianità; ed in relazione al merito, ha messo in evidenza la funzione integrativa che detta indennità avrebbe nei confronti di quella del salario, ed ha richiamato la sentenza n. 75 del 1968 di questa Corte, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile.

3. - Nei due giudizi, in questa sede, non si è costituita nessuna delle parti private. E non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

E pertanto i due procedimenti hanno seguito le forme previste dall'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto:

1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe della Corte di appello di Roma e del tribunale di Milano è sollevata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n.339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui la norma esclude il diritto del lavoratore all'indennità di anzianità in caso di licenziamento in tronco.

Secondo la Corte d'appello di Roma, l'indicata norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.

I due giudizi vengono pertanto riuniti e sono decisi con un'unica sentenza.

2. - Sussiste la denunciata violazione dell'art. 36 della Costituzione.

La Corte, con varie pronunce, a cominciare dalla sentenza n. 3 del 1966, ha osservato che l'indennità di anzianità dovuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva, rientrando il relativo diritto nel complessivo trattamento economico spettante al lavoratore subordinato a fronte dell'obbligo di prestazione del lavoro, e come tale gode delle garanzie costituzionali poste con l'art. 36; e che il detto diritto, qualunque sia il motivo o la causa della cessazione del rapporto, non può essere negato o subire limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano consentite per il diritto alla retribuzione. E con sentenza n. 75 del 1968 ha, per ciò, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui escludeva il diritto del prestatore di lavoro subordinato all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto di lavoro derivata dal licenziamento per di lui colpa o da dimissioni volontarie.

Codesto orientamento giurisprudenziale, adottato in ossequio al precetto costituzionale dell'art. 36 e nel rispetto del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ha riscontro in norme legislative e tra le altre in quella dell'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, per i prestatori di lavoro di cui al successivo art. 10, prescrive che la detta indennità è dovuta "in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Ora, le regole sopra ricordate non possono non essere applicate alla specie che non presenta, al riguardo, alcuna particolarità per cui debba o possa essere consentito un differente trattamento.

E per ciò va ritenuta l'illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui essa esclude che, in caso di licenziamento in tronco del prestatore di lavoro domestico, gli sia dovuta l'indennità di anzianità.

3. - Constatata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto in riferimento all'art. 36, rimane assorbito ogni esame circa la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del

prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.